

**VERBALE ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
DELL'ASSOCIAZIONE ADASTRA aps****16 settembre 2022**

tipo di riunione	n° verbale	Data	ora inizio	ora chiusura	Luogo	Presidente	Segretario verbalizzante
Assemblea straordinaria	n.3	16/9/2022	17:00	17:50	S. Giuseppe Della Chiusa, 164, 34018 San Dorligo della Valle, TS	Antonio Lenhardt	Susanna Fioranti

Oggi 16 settembre 2022, presso l'attuale sede operativa dell'associazione AdAstra aps, sita a S. Giuseppe Della Chiusa, 164, 34018 San Dorligo della Valle - TS essendo andata deserta la prima convocazione, si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria degli Associati dell'Associazione AdAstra aps.

Il Presidente Antonio Lenhardt constata la validità della convocazione, avvenuta in data 31 agosto 2022 nel rispetto delle disposizioni statutarie (Art.11).

Il Presidente constata la presenza, anche per delega, di 28 associati, come documentato nel foglio presenze, nelle deleghe e nelle dichiarazioni di rappresentanza di associati minorenni. Il presidente constata che i presenti costituiscono più di un terzo dei 72 associati attualmente iscritti nel libro soci e dichiara quindi validamente costituita l'Assemblea straordinaria ai sensi dell'Art.11 dello Statuto e atta a deliberare.

ORDINE DEL GIORNO dell'Assemblea straordinaria:

1. Modifiche statutarie come da documento allegato: discussione e delibere conseguenti;
2. Cambio sede legale;

Il Presidente apre l'assemblea straordinaria, richiama le norme stabilite dallo Statuto per la gestione dell'assemblea straordinaria e per le votazioni (Art. 7, 10, 11 e 12) e introduce gli argomenti all'ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie come da documento allegato: discussione e delibere conseguenti;

Il Presidente spiega che per trasmigrare al RUNTS abbiamo la necessità di modificare lo Statuto e chiede al segretario Susanna Fioranti di leggere lo Statuto spiegando ogni proposta di modifica predisposta dall'organo di amministrazione.

Dopo ampia e partecipata discussione lo Statuto viene approvato all'unanimità come da allegato.

2. Cambio sede legale

Il Presidente comunica la necessità di spostare la sede legale e la possibilità di stabilirla in Puglie di Domio n.249 grazie alla disponibilità degli associati Fioranti Diego e Sparaco Maria Cristina. L'assemblea li ringrazia per la generosità e approva all'unanimità il cambio di sede. Il cambio verrà comunicato nelle sedi opportune.

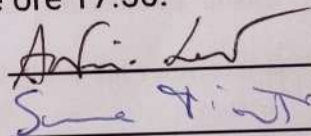
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 17:50.

Il presidente

Antonio Lenhardt

Il Segretario

Susanna Fioranti



STATUTO
ASSOCIAZIONE "ADASTRA APS ETS"

1. - Costituzione

È costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "AdAstra aps", associazione di promozione sociale, che, dopo l'iscrizione del registro del Terzo Settore, assumerà la denominazione "AdAstra aps ets" (Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore); la denominazione ne costituisce peculiare segno distintivo e quindi verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

L'Associazione ha sede nel comune di San Dorligo della Valle. Il trasferimento della sede deve avvenire con assemblea degli Associati. Se il trasferimento della sede avviene all'interno dello stesso comune sono sufficienti le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria. Ogni variazione della sede sociale deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento nelle sedi competenti.

L'Associazione potrà partecipare ad altre Associazioni aventi scopi analoghi, nonché ad Enti con scopi sociali ed umanitari in linea con i propri scopi e finalità.

2. - Scopi e finalità

L'Associazione, apartitica e apolitica, non ha scopo di lucro diretto o indiretto, opera nel rispetto dei valori riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Fanciullo e dalla Costituzione italiana. Opera per il perseguimento di finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nella formazione extra-scolastica, nella prevenzione della dispersione scolastica, del disagio giovanile e del bullismo, promuove il successo scolastico e formativo ed il contrasto

Associazione AdAstra
CF 90156390321

alla povertà educativa rispondendo al bisogno educativo delle nuove generazioni. Riconosce di perseguire con la propria azione una finalità civica, solidaristica e di utilità sociale. Scopo dell'Associazione è sostenere i giovani.

L'Associazione, per lo svolgimento di una o più attività di cui all'Art. 5 D.Lgs 117/2017, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

E' volontario dell'Associazione una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. (Art.17 L.117/2017)

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono registrati nell'apposito libro sociale e sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (Art. 18 L.117/2017).

L'Associazione può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai fini della documentazione delle spese sostenute dal volontario, è ammesso il rimborso anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell' Articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché le spese non superino gli importi giornalieri e mensili stabiliti dalla norma e l'organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di

spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. (Art.17 L.117/2017)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Le attività associative sono svolte in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi. (Art. 4 e 35 c.1 del CTS)

In particolare l'Associazione intende contribuire allo sviluppo di una migliore consapevolezza ed espressione culturale nei giovani, attraverso l'acquisizione di competenze sociali, civiche e culturali in senso ampio.

2.1 - L'associazione si propone, quindi, ai sensi dell' Art. 5 DLGS 117/2017 e succ. modd., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Art. 5 lettera d);

tra le quali la gestione di iniziative educative aperte a tutti i bambini, di qualsiasi confessione, estrazione economica e sociale

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Art. 5 lettera i);

tra le quali:

spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. (Art.17 L.117/2017)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Le attività associative sono svolte in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi. (Art. 4 e 35 c.1 del CTS)

In particolare l'Associazione intende contribuire allo sviluppo di una migliore consapevolezza ed espressione culturale nei giovani, attraverso l'acquisizione di competenze sociali, civiche e culturali in senso ampio.

2.1 - L'associazione si propone, quindi, ai sensi dell' Art. 5 DLGS 117/2017 e succ. modd., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Art. 5 lettera d);

tra le quali la gestione di iniziative educative aperte a tutti i bambini, di qualsiasi confessione, estrazione economica e sociale

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Art. 5 lettera i);

tra le quali:

- la promozione e gestione di attività culturali, ricreative ed educative per bambini e ragazzi;
 - la promozione e gestione di laboratori educativi finalizzati alla valorizzazione delle capacità artistiche dei bambini e allo sviluppo armonico della persona;
 - la realizzazione di attività culturali, quali mostre, convegni e incontri, tesi alla condivisione di tematiche legate al campo dell'educazione, dell'adolescenza e della pedagogia;
 - l'organizzazione di seminari e workshop sui temi educativi;
 - l'organizzazione di eventi tesi a favorire attività di volontariato e di collaborazione sia tra i soci, sia con altri enti, per fini coerenti con gli scopi sociali;
 - l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e aggiornamento e di gruppi di studio per insegnanti ed educatori,
 - l'organizzazione e la gestione di corsi pratici e gruppi di studio.
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (Art. 5 lettera l);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (Art. 5 lettera v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'Articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'Articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Art. 5 lettera w).

In particolare, per perseguire questi obiettivi generali, l'Associazione potrà:

- istituire un centro di aggregazione giovanile;
- implementare la pratica e la cultura musicale/teatrale;
- supportare i ragazzi con difficoltà scolastiche e le loro famiglie;
- consentire la piena espressione della libertà educativa delle famiglie, anche fornendo i professionisti e quanto necessario alle famiglie che intendano ottemperare al diritto dovere di istruire i propri figli privatamente;
- organizzare conferenze, tavole rotonde e simposi;
- approfondire la ricerca nell'ambito della didattica e degli ambiti tematici affrontati anche con il supporto di professionisti esterni;
- approfondire la conoscenza, l'aggiornamento e l'approfondimento delle tematiche scientifiche e socio-psico-pedagogiche sui temi legati all'educazione, alla didattica e ai bisogni educativi speciali;
- raccogliere dati statistici, scientifici e di altra natura allo scopo di documentare le attività e i risultati raggiunti;
- pubblicare i risultati raggiunti;
- promuovere e organizzare azioni per la tutela di minori, donne, parità di genere e pari opportunità;
- promuovere e organizzare azioni volte alla realizzazione di comunicazioni efficaci per la parità nei settori della famiglia, della comunità, della cultura e delle culture;

2.2 - L' Associazione si propone di sviluppare anche attività in via secondaria e strumentale rispetto alle attività d'interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche

volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale e nel rispetto dei criteri dei limiti definiti secondo le previsioni di legge dal Ministero del lavoro delle politiche sociali.

In particolare, l'associazione potrà:

- promuovere, nel rispetto della normativa, raccolte di fondi al fine di sostenere le attività dell'Associazione.
- promuovere la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e dell'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali;
- organizzare, sostenere e promuovere attività di beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate quali, ad esempio, ragazzi bisognosi che intendano frequentare percorsi formativi ed educativi;
- svolgere, a norma dell'articolo 6 del Terzo Settore, altre attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

3. - Carattere solidaristico

L'Associazione è indipendente, neutrale e autonoma. Svolge l'attività in favore dei propri Associati, dei loro familiari e di terzi.

È fatto divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi di gestione in favore degli Associati: tutti gli utili e le risorse residue, comunque pervenute o prodotte, debbono essere impiegate nel perseguimento del fine non lucrativo solidaristico istituzionale.

4. - Associati

Il numero degli Associati è uguale o superiore a 7 e illimitato. Possono essere associati, senza alcuna forma di discriminazione, le persone che intendano impegnarsi per il raggiungimento

delle finalità e degli scopi dell'Associazione e che vengano, in ragione di ciò, accettati dall'organo di amministrazione in seguito a loro domanda.

Possono essere associati secondo le stesse modalità anche altre APS.

Altri ETS o enti senza scopo di lucro possono essere associati secondo le stesse modalità, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle APS associate.

L'organo di amministrazione, esaminata la domanda di Associazione, richiederà entro 60 giorni un colloquio per accertare i requisiti del candidato Associato, al fine di poter mantenere uno stile omogeneo e quindi garantire un'azione educativa in linea con gli scopi e finalità di cui all'art. 2.

Deliberata l'ammissione degli Associati con la sottoscrizione dello Statuto e con il versamento della quota Associativa, se dovuta, essi acquistano la qualità di Associati.

Tutti gli Associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

Non è ammessa l'appartenenza temporanea all'Associazione.

5. Contributi Associativi

Gli Associati sono tenuti al versamento di quote Associative, stabilite su proposta dell'organo di amministrazione, dall'Assemblea.

Le quote Associative sono annue e non frazionabili in funzione del tempo di appartenenza all'Associazione. Le quote si versano al momento dell'ammissione, e poi, annualmente, entro il mese di gennaio. Le quote Associative sono intrasmissibili.

6. - Criteri di ammissione ed esclusione della qualità di Associato

Non è ammessa alcuna limitazione alla partecipazione all'associazione che faccia riferimento alle condizioni economiche o costituisca discriminazioni di qualsiasi natura di chi desidera associarsi e rimanere associato nel rispetto dei regolamenti stabiliti per le attività associative.

L'ammissione di un nuovo Associato è subordinata ai colloqui con l'organo di amministrazione come da Art. 14, comma 11.

L'organo di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli Associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

La qualità di Associato si perde per morte, per dimissioni, sopravvenuta mancanza di requisiti per essere Associato, esclusione per gravi motivi, esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell'Associazione, esclusione per mancato versamento della quota Associativa, previa messa in mora da parte dell'organo di amministrazione, che procederà all'esclusione se il debito non sarà sanato entro 30 giorni dalla comunicazione di messa in mora da parte dell'organo di amministrazione. L'organo di amministrazione comunica la messa in mora di coloro che non hanno versato la quota associativa entro il mese di febbraio di ogni anno. Resta dovuto il versamento della quota Associativa per l'intero anno in corso.

L'Associato che intenda dimettersi dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente o all'organo di amministrazione.

La perdita della qualità di Associato non dà diritto alla restituzione neanche parziale delle quote versate, anche se relative all'anno di uscita.

Sull'esclusione dell'Associato per gravi motivi dovrà pronunciarsi l'assemblea.

La perdita della qualifica di Associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto Associativo limitatamente ad un Associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

7. - Diritti e doveri degli Associati

Tutti gli Associati in regola con la quota annuale godono degli stessi diritti e degli stessi doveri, ed hanno diritto a:

- 7.1 - prendere parte alle iniziative di studio e dibattito dell'Associazione secondo i criteri di ammissione stabiliti dagli organi Associativi;
- 7.2 - votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi;
- 7.3 - esercitare il diritto di eleggere e, se maggiorenni, ad essere eletti alle cariche sociali a norma del presente Statuto;
- 7.4 - prendere visione ed esaminare il bilancio di esercizio e tutti i libri sociali, con richiesta scritta al Presidente o all'organo di amministrazione secondo le modalità previste nel regolamento dell'Associazione con un anticipo di 15 giorni;
- 7.5 - ricevere le informazioni tecniche periodiche ed altre pubblicazioni interne;
- 7.6 - sollecitare l'impegno dell'Associazione su determinati temi rientranti negli scopi dell'Associazione stessa.

Gli Associati hanno il dovere di:

- 7.7 - osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le Deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- 7.8 - prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale;
- 7.9 - mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

7.10 - versare nei termini previsti la quota Associativa.

8. - Libri sociali

I libri sociali sono:

8.1 - il libro degli associati o aderenti;

8.2 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

8.3 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

8.4 - il libro dei volontari

I libri di cui ai commi 8.1, 8.2 e 8.4 sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui al comma 8.3 sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

9. - Organi dell'Associazione

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

9.1 - l'Assemblea degli Associati

9.2 - l'Organo di amministrazione

9.3 - il Presidente

9.4 - l'Organo di controllo, se nominato

9.5 - il Revisore legale dei conti, se nominato.

10. - Assemblea degli Associati

L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti gli Associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

In assenza di regole stabilite da Leggi o dal presente Statuto, l'Assemblea è sovrana nello stabilire criteri e modalità di svolgimento di riunioni e deliberazioni.

11. - Costituzione e convocazione dell'Assemblea

Partecipano all'Assemblea gli Associati in regola con gli obblighi di versamento della quota Associativa che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro Associato maggiorenne.

Ogni Associato minorenni può essere rappresentato in Assemblea da uno dei genitori o da un tutore legale. La rappresentanza degli Associati minorenni va dichiarata per iscritto. Ciascun Associato può rappresentare sino a 3 Associati se il numero degli Associati è inferiore a 500, 5 se il numero è maggiore o uguale a 500.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno il 51% degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti.

Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche per delega, dei 3/4 degli Associati aventi diritto al voto, e in seconda convocazione con la presenza, anche per delega, di un terzo degli Associati, salvo quanto previsto per lo scioglimento dall'art. 20.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti dei presenti e dei rappresentati.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio Preventivo e consuntivo e viene convocata dal Presidente a mezzo email o raccomandata a/r

inviata almeno 15 giorni prima della riunione. Essa deve svolgersi entro il 30 aprile di ogni anno, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'Assemblea può altresì essere convocata, con le stesse modalità, ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione o l'organo di amministrazione lo ritengano opportuno o quando almeno un terzo degli Associati lo richieda agli stessi.

L'Assemblea è sempre convocata per iscritto dal Presidente. Nel caso venga richiesta da almeno 1/3 degli Associati, la richiesta dev'essere completa della documentazione inerente l'oggetto per il quale è stata convocata, ad eccezione dei documenti la cui predisposizione è affidata per legge o per statuto agli organi associativi. L'Assemblea dev'essere convocata nei tempi più brevi possibili, compatibilmente con la predisposizione di quanto necessario allo svolgimento dell'ordine del giorno.

È ammessa la partecipazione in assemblea degli Associati anche con sistemi telematici, purché prevista nell'avviso di convocazione.

Nella convocazione devono essere indicati la modalità di svolgimento, gli argomenti posti all'ordine del giorno, gli eventuali documenti oggetto dell'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo della riunione ed eventualmente la data, l'ora, il luogo della seconda convocazione, se prevista.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere adottate anche mediante consultazione scritta.

Le decisioni prese dall'Assemblea impegnano tutti gli Associati sia dissenzienti sia assenti.

12. - Compiti dell'Assemblea

12.1 - L'Assemblea ordinaria:

12.1.1 - delibera in merito all'attività dell'Associazione;

12.1.2 - approva il bilancio predisposto dall'organo di amministrazione;

- 12.1.3 - procede alla nomina e alla revoca del Presidente;
- 12.1.4 - procede alla nomina, alla revoca o all'integrazione degli organi sociali
- 12.1.5 - delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- 12.1.6 - delibera in ordine alle proposte dell'organo di amministrazione in merito alla determinazione delle quote associative annuali;
- 12.1.7 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- 12.1.8 - delibera sull'esclusione degli associati a causa di gravi motivi;
- 12.1.9 - nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- 12.1.10 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 12.1.11 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

12.2 - L'Assemblea straordinaria:

- 12.2.1 - delibera sulle proposte di modifica dell'atto Costitutivo e dello Statuto;
- 12.2.2 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

13. - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è composto dal Presidente, da almeno due amministratori e da eventuali ulteriori due o quattro membri, eletti dall'assemblea tra gli Associati maggiorenni.

Gli associati che siano anche genitori di associati minorenni o legali rappresentanti degli associati minorenni, devono costituire la maggioranza dell'organo di amministrazione.

Associazione AdAstra
CF 90156390321

Alla prima riunione l'organo di amministrazione elegge fra i suoi membri il Vice presidente.

L'organo di amministrazione dura in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio. I suoi componenti sono rieleggibili.

Gli amministratori che perdano la qualità di Associato decadono automaticamente dall'organo di amministrazione. L'organo di amministrazione viene integrato, attingendo alla lista dei non eletti.

La prima assemblea utile ratificherà l'integrazione.

L'amministratore integrato dura in carica sino alla scadenza degli altri membri dell'organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità, con almeno 5 giorni di preavviso. L'organo di amministrazione può anche essere convocato su richiesta scritta e motivata di almeno tre dei suoi membri. È altresì facoltà dell'organo di amministrazione di conferire deleghe particolari ad uno o più dei suoi membri. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le riunioni, anche telematiche, sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti in carica. Le riunioni convocate con urgenza con un preavviso inferiore ai cinque giorni sono valide solo se sono presenti tutti i membri dell'organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni dell'organo di amministrazione viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

14. Competenze dell'organo di amministrazione

L'organo di amministrazione:

- 14.1 - è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria, fatti salvi quelli che per legge e Statuto sono riservati all'Assemblea;
- 14.2 - cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria e adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento dell'attività dell'Associazione;
- 14.3 - ratifica i provvedimenti di competenza dell'organo di amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- 14.4 - predisporre il bilancio di esercizio ed il preventivo che sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- 14.5 - determina l'importo dovuto dagli Associati a titolo di quota annuale, salvo ratifica assembleare;
- 14.6 - entro il mese di febbraio notifica la messa in mora agli Associati morosi che non abbiano versato la quota Associativa annuale;
- 14.7 - procede all'esclusione dall'Associazione degli Associati morosi che non abbiano versato la quota Associativa decorsi 30 giorni dalla messa in mora;
- 14.8 - affida particolari incarichi a Associati che sono tenuti a rendere conto del loro operato;
- 14.9 - stabilisce e conferisce gli incarichi professionali fissandone i compensi, tenuto conto dell'eventuale parere della Comitato Scientifico;
- 14.10 - prende in generale qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per Legge o per Statuto demandato all'Assemblea.
- 14.11 - stabilisce, a seguito di colloquio e votazione a maggioranza semplice, l'ammissibilità di ogni richiesta di Associazione. Il colloquio è volto a presentare la realtà associativa ed i suoi valori, e a valutarne la coerenza con le finalità e le disponibilità del richiedente. L'eventuale

diniego motivato verrà comunicato al richiedente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. E' possibile ricorrere in Assemblea richiedendolo per iscritto al Presidente o all'organo di amministrazione, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego. Tale richiesta sarà valutata dalla prima Assemblea utile.

L'organo di amministrazione persegue gli obiettivi istituzionali dell'Associazione ed assume tutte le iniziative gestionali appropriate per la loro attuazione organizzativa.

15. - Presidente

Il Presidente, eletto dall'Assemblea degli Associati, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli coordina ed organizza tutte le attività proprie dell'Associazione conformi allo scopo perseguito.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, se non è stato eletto un Vice Presidente, i poteri sono esercitati dall'amministratore più anziano di nomina ovvero di età.

Nei casi di urgenza il Presidente, può esercitare tutti i poteri dell'organo di amministrazione, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successivamente convocata.

Il Presidente può nominare procuratori.

16. - Organo di Controllo

Viene nominato nei casi previsti dalla legge. Se nominato, si occupa di:

- vigilanza nell'osservanza della Legge e Statuto e rispetto della corretta amministrazione;
- vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul concreto funzionamento;

- monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attestazione che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida.

17. - Revisore legale dei conti

Qualora siano superati i limiti previsti dall' Art. 31 D.LGS 117/2017 dev'essere nominato un Revisore legale dei conti, le cui attribuzioni sono quelle dettate dalla medesima norma, con funzioni di verifica della contabilità e del bilancio.

La durata dell'incarico è di due esercizi, sino all'approvazione del bilancio.

18. - Comitato Scientifico

Per la progettazione e la realizzazione delle attività dell'Associazione l'organo di amministrazione può servirsi di un Comitato Scientifico, organo di alta specializzazione professionale, culturale e scientifica, composto fino a 8 membri scelti dall'organo di amministrazione tra primarie personalità del mondo dell'educazione, nazionale ed internazionale, anche non Associate. Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare, su invito e senza diritto di voto, tutti coloro che il Comitato stesso ritenga opportuno.

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo e scientifico.

Sono compiti del Comitato Scientifico:

- 18.1 - individuare temi, spunti, problemi e quant'altro ritenuto proprio come oggetto di intervento, comunicando all'organo di amministrazione il relativo Piano scientifico;
- 18.2 - formulare pareri, risposte, relazioni su quesiti dell'organo di amministrazione, anche a beneficio di Istituzioni ed Enti terzi di rilievo;
- 18.3 - promuovere in ogni forma, gli indirizzi di politica culturale dell'Associazione;

18.4 - definire criteri di assegnazione e tematiche di indirizzo per le borse di studio promosse dall'organo di amministrazione.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno 2 volte all'anno ed inoltre quando ne ravvisi l'esigenza o l'organo di amministrazione ne richieda la convocazione. Il Comitato Scientifico può essere convocato dal Presidente dell'Associazione o dal Presidente del Comitato Scientifico, se eletto.

Il Comitato Scientifico può nominare tra i suoi membri un Presidente.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni. I membri del Comitato Scientifico sono rieleggibili.

19. - Patrimonio e risorse economiche

19.1 - Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

19.1.1 - beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;

19.1.2 - eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;

19.1.3 - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

19.2 - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

19.2.1 - quote di iscrizione e Associative;

19.2.2 - contributi degli aderenti alle iniziative che lo prevedano;

19.2.3 - contributi volontari di privati;

19.2.4 - versamenti volontari degli Associati;

19.2.5 - contributi di Enti ed Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

19.2.6 - contributi di organismi internazionali;

19.2.7 - donazioni e lasciti testamentari;

19.2.8 - rimborsi derivanti da convenzioni;

19.2.9 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo Associativo;

19.2.10 - dal ricavato di sottoscrizione e raccolta di fondi, da utilizzare per il conseguimento dei fini statutari;

19.2.11 - da ogni altra entrata o contributo che concorra ad incrementare l'attivo sociale, anche derivante da ogni tipo di attività che l'organo di amministrazione riterrà opportuno, di volta in volta, realizzare per il conseguimento degli scopi istituzionali, ammesse ai sensi del D.Lgs 117/2017.

19.3 - È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

19.4 - È fatto espresso divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (Art 8 c.2 del CTS) a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

20. - Gestione Finanziaria

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo devono essere predisposti dall'organo di amministrazione entro il primo trimestre dalla chiusura dell'esercizio per essere tempestivamente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

21. - Scioglimento e liquidazione

La durata dell'Associazione è illimitata. Quando venga richiesto lo scioglimento dell'Associazione da almeno 1/3 degli Associati viene convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Lo scioglimento deve essere approvato da una maggioranza pari almeno a 3/4 degli Associati esistenti.

L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina il liquidatore, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi residuati.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, pagati tutti i debiti, verrà devoluto ai sensi di legge ad altra Associazione del terzo settore avente finalità affine o analoga, in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea nei termini previsti dall'art. 9 del D. Lgs. 117/17

22. - Norme generali

Le cariche sociali sono gratuite. L'organo di amministrazione può peraltro stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle sole spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme della Legge Italiana in materia di Associazioni del Terzo Settore e di Promozione Sociale.



Registrato a Trieste il 26/09/2012 al n° 3682
Serie 3 - Liquidati € 200,00
(Euro) 26/09/2012
Versati il 26/09/2012
per LA DIRETTORE PROVINCIALE
Gloria TELEFONE
IL FUNZIONARIO
Giuseppe LO VERDE